



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 133

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 settembre 2023

## I N D I C E

### Commissioni riunite

8 <sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	6

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	10
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i> . . . . .	»	11
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	12
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)</i> . . . . .	»	25
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	25
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	30
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	38
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i> . . . . .	»	47
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	47
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	63

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38)</i> . . . . .	»	70
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	71
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	77

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	83
---------------------------	-------------	----

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	86
---------------------------	---	----

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	87
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	88

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	90
---------------------------	---	----

### **Commissioni monocamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	92
---------------------------	-------------	----



## COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> RIUNITE

**8<sup>a</sup> (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**9<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 12 settembre 2023

### **Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
FAZZONE

*indi del Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
DE CARLO

*indi del Vice Presidente della 9<sup>a</sup> Commissione*  
BERGESIO

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 16,05*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ENAC (ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE), AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, ITA AIRWAYS, EASYJET, RYANAIR, FEDERTAXI CISAL, ASSOCIAZIONE TUTELA LEGALE TAXI, URI (UNIONE DEI RADIOTAXI D'ITALIA), ACAI TAXI, CLAAI (CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE), UTI (UNIONE TASSISTI D'ITALIA), URITAXI (UNIONE DI RAPPRESENTANZA ITALIANA DEI TASSISTI), ANITRAV NCC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE TRASPORTO VIAGGIATORI), COMITATO AIR (AUTISTI ITALIANI RIUNITI), SISTEMA TRASPORTI, FEDERNOLEGGIO CONFESERCENTI, FEDERAZIONE IMPRESE NCC, ASSOCIAZIONE NCC ITALIA, AGRINSIEME, COLDIRETTI, FEDERPESCA, FEDAGRIPESCA CONFCOOPERATIVE, ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA), ASSOPOPOLARI, FEDERCASSE, ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI), ASSTRA (ASSOCIAZIONE TRASPORTI), AGENS (AGENZIA CONFEDERALE DEI TRASPORTI E SERVIZI), ANAV (ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTOTRA-*

*SPORTO VIAGGIATORI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 854 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI)*

## **Plenaria**

### **10<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
**FAZZONE**

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalle Commissioni riunite nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il PRESIDENTE, alla luce delle richieste formulate da vari Gruppi, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti – già fissato alle ore 13 di domani, mercoledì 13 settembre – è posticipato alle ore 18 dello stesso giorno.

Ricorda che il Governo ha presentato l'emendamento 13.0.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde all'interno del provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 (atto Senato n. 856), recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, già trasmesso nella giornata di ieri a

tutti i senatori. A tal proposito, informa che un supplemento di audizioni relative alla materia oggetto dell'emendamento governativo potrà avere luogo domani durante la sospensione dei lavori dell'Aula, compatibilmente con la disponibilità dei soggetti da audire. Eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo potranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 14 settembre.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), pur apprezzando la proposta di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, ritiene che la complessità del provvedimento richieda uno slittamento almeno a giovedì 14 settembre, alle ore 18, per disporre del tempo sufficiente ad esaminare i documenti depositati durante le audizioni. Sottolinea infatti che finora sono emerse numerose critiche e riserve sulle disposizioni del decreto-legge.

In merito all'emendamento governativo 13.0.1000, che recepisce i contenuti del decreto-legge n.118, non concorda sulle modalità di lavoro, invocando il rispetto per la qualità dell'attività parlamentare. Occorre dunque un esame approfondito del testo, nonché una relazione tecnica dettagliata che spieghi la provenienza e l'uso delle risorse. Chiede dunque il ritiro dell'emendamento 13.0.1000, al fine di mettere il Parlamento nella condizione di lavorare, con tempi più distesi, sul decreto-legge n.118, tanto più che si tratta di affrontare una questione di notevole rilievo economico. Alla luce di tale richiesta, non concorda sulla fissazione di un termine per i subemendamenti, deplorando che si utilizzino emendamenti per trasferire i contenuti di altri decreti-legge. Invoca infine un atto di responsabilità e un supplemento di riflessione.

Il PRESIDENTE si dice disponibile a venire incontro il più possibile alla richiesta del senatore Martella, ma sottolinea che occorre tenere in considerazione anche i tempi di calendarizzazione in Aula e quelli necessari ad istruire gli emendamenti una volta presentati. Tanto premesso, comunica che sia gli emendamenti al disegno di legge n. 854 sia i subemendamenti all'emendamento 13.0.1000 del Governo dovranno essere presentati entro le ore 12 di giovedì 14 settembre.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Con riferimento alla trasfusione del contenuto del decreto-legge n.118 all'interno del decreto-legge n.104, il PRESIDENTE osserva che tale decisione esula dalle competenze della Presidenza delle Commissioni riunite e sarà il Governo a valutare quanto richiesto dal senatore Martella.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità a posticipare il termine degli emendamenti a

giovedì, tiene a ribadire la contrarietà del proprio Gruppo su tale metodo di lavoro e rinnova la richiesta di ritiro dell'emendamento 13.0.1000, sollecitando il Governo ad intervenire su tale questione.

Il senatore NAVE (M5S) si associa, a nome del Gruppo, alla richiesta del senatore Martella, giudicando a sua volta opportuna una discussione approfondita sui contenuti del decreto-legge n. 118.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 854****(al testo del decreto-legge)****Art. 13.****13.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 13-bis.***(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)*

1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi compresa l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico", è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118. ».

---

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 12 settembre 2023

### Plenaria

105<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la *web-TV*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, di rappresentanti dei proponenti del disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764**

Il PRESIDENTE introduce i lavori.

Intervengono il professor Massimo VILLONE e l'onorevole Alfiero GRANDI, in rappresentanza del Coordinamento per la democrazia costi-

tuzionale, per illustrare il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764, recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative.

Prendono quindi la parola, per la FLC CGIL, Graziamaria PISTORINO, cui replica il PRESIDENTE, per la UIL scuola, Roberto GAROFANI e, per la Gilda, Orazio RUSCICA.

Svolgono alcune considerazioni i senatori GIORGIS (*PD-IDP*), DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) e DELLA PORTA (*Fdl*).

Prende la parola il senatore CATALDI (*M5S*) per porre un quesito, al quale risponde Roberto GAROFANI.

Interviene l'onorevole Alfiero GRANDI per replicare al senatore Della Porta.

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni in replica all'onorevole Grandi e dichiara conclusa l'audizione, avvertendo che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'audizione sul disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. 764 (*Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di autonomia regionale e riparto di competenze legislative*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 34**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,40*

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROFESSOR SALVATORE CURRERI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ENNA « KORE », SUI DDL 207 E 549 (STATUTI, TRASPARENZA E FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI E DELEGA AL GOVERNO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE)

## Plenaria

### 106<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
BALBONI

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*

(396) Enrico BORGHI e altri. – *Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, che intende raccogliere in un testo unitario le varie misure di tutela e sostegno delle zone montane.

Il provvedimento consta di 19 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

Si precisa che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria com-

petenza. Si prevede, infine, che il Governo promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei Comuni montani, definendo l'ambito di applicazione del provvedimento e consentendo l'individuazione dei Comuni destinatari di particolari misure incentivanti. I criteri per la suddetta classificazione sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i Comuni che appartengono a una Provincia interamente montana, ai sensi della legge n. 56 del 2014. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, saranno individuati i Comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge. Questo ulteriore elenco di Comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM (recante la definizione dell'elenco dei Comuni montani), su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istat e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI). La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana – che può avvalersi

anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati – destinato a coadiuvare il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale nonché della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), uno dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e uno dell'Unione nazionale Comuni, comunità, enti montani (UNCHEM), designati dalla Conferenza unificata.

L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. In particolare, si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzi gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

L'articolo 6 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 riguarda la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 8 introduce altresì misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del

punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di agricoltura e foreste.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani.

L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità.

L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani (minori di 36 anni).

L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età possano beneficiare di specifiche detrazioni d'imposta.

L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da

progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera », presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adottate linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati, che potranno essere così inseriti nel Registro. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una « Sezione speciale crediti di carbonio forestali » presso il CREA, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni definite con le linee guida nazionali.

L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 19 dispone una serie di abrogazioni di norme e precisa che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, recante disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, in parte sovrapponibili a quelle previste dalla proposta appena illustrata.

Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, esplicita le finalità dell'intervento normativo.

All'interno del Capo II, rubricato « Organi, risorse e programmazione strategica », l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di Comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppati più Comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.

Analogamente al disegno di legge n. 276, all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo perequativo montano, finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di Comuni montani.

L'articolo 6 prevede la promozione della montagna in ambito europeo da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze.

L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. La composizione e il funzionamento di tale organo, pre-

sieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati con DPCM. Al suo interno sono comunque previsti rappresentanti del Parlamento – nella misura di cinque membri per ognuna delle due Camere – nonché dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì membri obbligatori del Consiglio i Ministri competenti per materia e membri di diritto i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato.

Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.

Il Capo II, dedicato ai servizi pubblici e composto agli articoli da 10 a 12, reca disposizioni relative alla sanità di montagna, alle scuole di montagna e ai servizi di telefonia mobile e internet, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel Capo II del provvedimento già illustrato.

All'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le Regioni e le Province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna.

Anche il Capo V – articoli da 17 a 19 – ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.

Sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, l'articolo 21 riguarda l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali e l'articolo 23 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Nel medesimo articolo sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.

In conclusione, rilevato che il contenuto delle proposte appena illustrate è sostanzialmente analogo, propone che queste siano esaminate congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il ministro CALDEROLI preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo sul medesimo argomento, in un testo simile a quello già presentato nella scorsa legislatura, ma con le correzioni richie-

ste dal Ministero dell'economia e delle finanze per ovviare ad alcune criticità di tipo economico-finanziario.

Il PRESIDENTE formula l'auspicio che il disegno di legge governativo venga presentato al Senato, per consentirne la trattazione congiuntamente ai disegni di legge incardinati oggi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(623) Elena MURELLI e altri.** – *Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca*

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), osserva come la tutela della concorrenza rappresenti, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, una sorta di « materia/non materia » utilizzata dal legislatore statale quale clausola finalistica per intervenire anche in ambiti riservati alla competenza legislativa regionale.

Chiede quindi di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo, per approfondirne la compatibilità con i corretti criteri di ripartizione legislativa tra lo Stato e le regioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Il PRESIDENTE rinvia la votazione alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore, senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario**

**(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**– e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 7 settembre.

Riprendono le votazioni degli emendamenti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.51.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene insensato il conferimento alle Regioni della materia della previdenza complementare e integrativa, peraltro giuridicamente possibile ove l'emendamento in esame non fosse approvato.

L'emendamento 1.51 è posto in votazione e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.52.

Il senatore MELONI (*PD-IDP*), ritenendo opportuno evitare una pluralità di normative in materia di credito a carattere regionale, auspica un approfondimento nel merito delle singole proposte da parte della maggioranza, invece di limitarsi a respingerle aprioristicamente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.52 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.53, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.54.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) osserva che sarebbe quanto meno difficile immaginare una differenziazione a livello regionale dell'offerta e della gestione dell'energia che, ad avviso sia dei rappresentanti di Confindustria sia dei sindacati, arrecherebbe un danno alla competitività dell'intero sistema produttivo nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.54 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.55.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.55, richiamandosi anche alle considerazioni della senatrice Valente, riferite al precedente emendamento. Ad avviso della componente Alleanza Verdi-Sinistra, una differenziazione regionale nelle materie indicate dalla proposta in esame non arrecherebbe un danno al sistema produttivo del solo Mezzogiorno, a vantaggio di alcune Regioni del Nord, ma causerebbe una perdita di competitività per tutto il Paese.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) sottolinea che, a seguito dei recenti cambiamenti geopolitici ed economici internazionali, è necessario un ripensamento su materie strategiche quali la produzione e il trasporto di energia, gli *asset* e le grandi reti di trasporto nazionali e l'acqua, essendo emersa chiaramente l'importanza di fare rete, piuttosto che consentire una differenziazione su base territoriale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.55 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.56.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento reca come primo firmatario il presidente del Gruppo del Partito democratico, proprio per ribadire l'importanza di sottrarre le norme generali sull'istruzione al novero delle materie delegabili alle Regioni. Si tratta, infatti, del patrimonio culturale comune, che forma l'identità del popolo italiano.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.56, condividendo le considerazioni del senatore Giorgis. Se si tiene conto delle gravi sperequazioni già esistenti non solo tra Regioni, ma perfino all'interno degli stessi territori, dal punto di vista dell'offerta scolastica e universitaria, sarebbe molto grave includere anche l'istruzione tra le materie soggette ad autonomia differenziata. A suo avviso, in questo modo le disparità non potrebbero che aumentare.

Il ministro CALDEROLI ricorda di avere già sottolineato, in sede di replica, di ritenere paradossale il trasferimento alle Regioni di una materia come le norme generali sull'istruzione. Tuttavia, tale previsione è contenuta nell'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come derivante dalla riforma del 2001. Peraltro, l'opportunità di riconsiderare il trasferimento di alcune materie, tra cui l'istruzione e norme generali sull'istruzione, è oggetto dell'ordine del giorno G/615/8/1, il cui esame è stato accantonato.

Infine, ribadisce che, a suo avviso, l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è modificabile con legge ordinaria.

L'emendamento 1.56 è quindi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una denominazione più appropriata per il Fondo ivi previsto, anche in coerenza con la denominazione utilizzata nella rubrica del medesimo articolo 8.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;

– tra i contenuti della legge annuale sulla concorrenza possono essere ricomprese disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

– il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– con riguardo all'articolo 5 sulle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali amministrazioni siano coinvolte nell'attività di ricognizione prevista dal comma 3.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti interventi urgenti in tre gruppi di materie, ossia la tutela degli utenti, le attività economiche e gli investimenti;

constatato che:

– gli articoli 12, sulla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, e 21, commi da 1 a 5, recante anticipazioni finanziarie in favore di enti locali in crisi finanziaria, nel prevedere interventi con effetti dall'anno 2024, risultano derogatori rispetto alla norma di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sull'immediata applicabilità delle misure dei decreti-legge;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, recante misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, al comma 8, il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa della stipula dell'intesa ivi prevista volta ad individuare soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane;

– all'articolo 10, recante misure urgenti per il settore della pesca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2;

– in merito all'articolo 13, concernente la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la riconducibilità dei predetti programmi all'attuazione di accordi internazionali, conformemente a quanto riportato nella relazione illustrativa.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 12 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 50**

*Presidenza del Presidente*  
BONGIORNO

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,55*

*AUDIZIONI DI FRANCESCO MORELLI, PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BERGAMO, DI ENRICO AMBROSETTI, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PADOVA, DEL DOTTOR ANTONIO D'AMATO, PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, E DI VITTORIO MANES, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)*

**Plenaria**

**77<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BONGIORNO

*indi del Vice Presidente*  
SISLER

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE, poiché non vi sono ulteriori interventi, dichiara conclusa la discussione sulle linee programmatiche. Passa quindi ad illustrare la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

L'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, deliberata il 20 dicembre 2022, ha impegnato i lavori della Commissione giustizia dal 12 gennaio 2023 fino allo scorso 20 giugno con un'attività conoscitiva in cui sono stati auditi 46 esperti in un totale di 17 sedute e sono stati svolti due sopralluoghi, uno presso la Procura della Repubblica di Milano e uno presso la Procura della Repubblica di Roma.

Nelle sedute del 29 giugno 2023 e del 12, 13, 18 e 27 luglio 2023 si è svolto inoltre un dibattito preliminare, in cui sono intervenuti i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza e di opposizione al fine di individuare i temi più importanti da inserire nel Documento conclusivo.

Gli estensori del documento conclusivo, ovvero il Presidente ed i senatori Berrino e Zanettin, hanno raccolto le linee di intervento emerse sia nelle audizioni che nel dibattito in Commissione.

In particolare, la proposta di Documento conclusivo è così strutturata: il Capitolo I sintetizza i lavori della Commissione nello svolgimento dell'indagine, con l'indicazione puntuale dei numeri delle diverse sedute svolte; il Capitolo II reca una breve introduzione al tema dell'evoluzione della disciplina normativa sul tema delle intercettazioni, anche attraverso richiami alla disciplina internazionale ed al diritto comparato; il Capitolo III individua alcuni temi di dibattito con riferimento alle intercettazioni giudiziarie. In particolare sono trattati i profili della tutela della riservatezza; delle intercettazioni indirette; della proroga della durata delle intercettazioni; della procedura di deposito e selezione; della divulgazione non autorizzata; il Capitolo IV affronta l'impatto dell'evoluzione tecnologica nella disciplina delle intercettazioni, con riguardo specifico ai temi – segnalati più volte nel corso del dibattito e su cui la Commissione ha iniziato anche l'esame di alcuni disegni di legge – come l'intercettazione tramite *trojan*, i criptofonini ed il *dark web*, le cosiddette prove atipiche; il Capitolo V contiene le conclusioni dell'indagine conoscitiva, indicando specifiche linee di intervento alle istituzioni coinvolte con riferimento ai seguenti temi: il captatore informatico e le garanzie di veridicità delle rilevazioni ai fini processuali; l'uniformità della disciplina degli appalti

nella scelta degli operatori privati del settore delle intercettazioni, *white list* e verificabilità delle procedure informatiche da parte del committente pubblico, anche alla luce dei recenti interventi normativi di cui al decreto-legge n. 105 del 2023; le garanzie per gli avvocati difensori, con riferimento alle comunicazioni tra avvocato e assistito, all'esercizio del diritto di difesa ed alla « blindatura » dell'Archivio digitale; il sequestro dei dispositivi informatici; il contrasto alla criminalità e l'utilizzo di nuove tecnologie, come criptofonini e *dark web*; la formazione del personale dell'amministrazione della giustizia e delle forze di polizia; la proroga delle intercettazioni; le intercettazioni indirette; le intercettazioni preventive.

Fa quindi presente che nella proposta di Documento si è cercato di accogliere e valorizzare molte delle indicazioni provenienti dai rappresentanti di tutti i Gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, proprio perché l'obiettivo è quello di perfezionare la disciplina normativa dal punto di vista tecnico attraverso una valutazione obiettiva di tutte le indicazioni che sono pervenute da parte degli operatori del settore e dagli studiosi interpellati.

Desidera pertanto ringraziare non solo gli altri due estensori per lo sforzo di sintesi e per la completezza del documento, ma anche tutti i commissari che hanno contribuito in modo sostanziale a focalizzare l'attenzione sui numerosi temi che l'argomento implica, a partire da quelli costituzionali fino a quelli più tecnico-procedurali, nell'interesse comune di giungere ad un corretto bilanciamento di tutti gli interessi in gioco.

Avverte infine che il testo della proposta sarà a disposizione dei commissari per le conseguenti valutazioni.

Interviene l'estensore, senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), che suggerisce di integrare il testo nella parte relativa all'utilizzazione del captatore informatico con l'ultima sentenza della Corte di giustizia europea C1621/2022, che interviene sul punto con aspetti di interesse per l'indagine svolta. Auspica pertanto che il richiamo della statuizione in questione possa trovare spazio nel testo della proposta di Documento conclusivo.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) chiede se una volta valutata la proposta di Documento possano essere formulate dai commissari osservazioni eventualmente integrative del testo.

Il PRESIDENTE invita tutti i componenti della Commissione a leggere attentamente il testo predisposto, all'interno del quale gli estensori hanno cercato di mantenere un profilo di carattere squisitamente tecnico evitando gli argomenti più divisivi su alcuni temi, e sulla scorta di ciò decidere di conseguenza.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SALLEMI (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Lo schema di decreto legislativo integra il Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e il Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 205 del 2009, al fine – tra l'altro – di assicurare protezione alle persone lese anche in caso di insolvenza dell'assicuratore e armonizzare i massimali minimi di copertura in tutta l'Unione.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia viene in rilievo l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), che modifica ed integra l'articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

In particolare, all'articolo 122 CAP viene introdotto il comma 1-*quater* recante disposizioni in materia sanzionatoria.

Nello specifico, si prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del Codice della strada stabilisce che chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro; sono previste ulteriori e specifiche misure sanzionatorie secondo le circostanze).

Inoltre, si dispone che la violazione della disposizione di cui al comma 1-*ter* introdotto dallo schema di decreto, in materia di veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione, sia sottoposta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo codice della strada (la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta alla metà in specifiche circostanze); la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 2, (sempre inserito dalla lettera *d*) dello schema, in materia di deroga all'obbligo assicurativo) è invece oggetto alle sanzioni amministrative dell'articolo 193 del Codice della strada, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista.

Si dispone inoltre che in generale siano applicate le disposizioni in tema sanzionatorio recate dal titolo VI del Codice della strada.

Risultano altresì d'interesse per alcuni profili di competenza della Commissione le lettere da *m*) a *p*) del comma 1 del medesimo articolo 2 dello schema, che modificano il CAP con riguardo alle funzioni del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, nonché con riferimento di diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo medesimo.

Si apre il dibattito.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea la particolare delicatezza dell'esame dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva UE 2021/2118, in quanto l'articolo 2 introduce un obbligo generale di assicurazione di tutti i veicoli legato non più alla circolazione del veicolo ma all'esistenza del veicolo stesso, a prescindere dalle sue caratteristiche. Ciò potrebbe determinare un danno a tutti coloro che posseggono veicoli di interesse storico, che in questo modo dovrebbero essere obbligatoriamente assicurati. Neanche le deroghe previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto legislativo sembrano sufficienti a tutelare la funzione storico culturale di questi veicoli, che rappresentano un bene del nostro patrimonio che suscita l'interesse di molti collezionisti di tutte le fasce sociali. Alcune delle soluzioni prospettate non sembrano sufficienti a superare il problema segnalato e pertanto chiede che nelle osservazioni da formulare vengano rilevati questi aspetti.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Stefani.

Il relatore SALLEMI (*FdI*) si dichiara disponibile a inserire i rilievi espressi dalla senatrice Stefani nelle osservazioni da formulare alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria**

**44<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 62)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame. Parere favorevole)

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca – ai sensi della « legge quadro » del 2016 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali – il riparto tra i diversi ministeri interessati del fondo per le missioni internazionali relativamente all'anno 2023, specificando che il provvedimento è volto a dare attuazione finanziaria alle risoluzioni con cui il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno autorizzato – rispettivamente il 27 e il 29 giugno 2023 – le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, contenuti nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023.

Passando ad esaminare il testo, la relatrice fa presente che l'articolo 1 ripartisce la dotazione del fondo per le missioni internazionali e gli in-

terventi di cooperazione allo sviluppo autorizzati dal Parlamento nelle misure stabilite dall'allegato 1, per coprire il fabbisogno finanziario per l'anno 2023 (pari a 1.443.524.748 euro), e quello destinato a soddisfare anche le obbligazioni esigibili nell'anno 2024 (per 276.900.000 euro).

L'articolo 2 regola, invece, l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della « legge quadro » in relazione alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. La misura viene prevista – analogamente a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali degli anni precedenti – in ragione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali richiamate, nonché per esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato.

L'allegato, infine, reca la ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate, che sono il ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio (Agenzia informazioni e sicurezza esterna – AISE), il ministero dell'Interno, il ministero della Giustizia, il ministero dell'Economia e delle Finanze e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei ministri, e il relativo periodo di finanziamento. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2023 ed infine quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2024.

Lo schema di decreto è corredato dalla prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 145 del 2016.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la relatrice rileva che, per il periodo considerato, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata sia sul fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell'anno 2023, sia su quello relativo ad obbligazioni esigibili nel 2024.

In particolare: 1.313.114.005 euro sono a carico del ministero della Difesa, ripartiti in 1.038.649.005 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023 e 274.465.000 euro per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2024; 358.668.800 euro per la copertura degli interventi di cooperazione e sviluppo risultano a carico del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, gravanti sull'esercizio finanziario 2023; 30.000.000 di euro sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (in relazione al supporto info-operativo dell'AISE), gravanti sull'esercizio finanziario 2023; 14.800.001 euro risultano a carico del ministero dell'Economia e delle finanze, gravanti in massima parte sull'e-

servizio finanziario 2023 (12,36 milioni); 3.757.873 euro sono a carico del ministero dell'Interno, gravanti sull'esercizio finanziario 2023; 83.897 euro sono a carico del ministero della Giustizia, gravanti sull'esercizio finanziario 2023.

Le predette somme, così come i contributi previsti per ogni singola missione, coincidono con i dati contenuti nelle relazioni tecniche – incluse quelle relative alle nuove missioni – allegate alle deliberazioni già esaminate e autorizzate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati lo scorso mese di giugno.

La relatrice dà, infine, conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO riferisce brevemente sui casi che, nel frattempo, sono intervenuti e hanno riguardato diminuzioni di spesa.

Il PRESIDENTE, dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, punto *a*) e *c*) e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119. Esame e rinvio)

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2, della legge n. 119 del 2022.

Osserva preliminarmente che il provvedimento si ricollega al disegno di legge 825, già all'esame della Commissione « Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi » che prevede, tra l'altro, il rinnovo della delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), e *h*) della legge 119 del 2022.

Esso è finalizzato a dare attuazione alla delega legislativa nella parte riferita ai principi e criteri direttivi stabiliti dalle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 9, comma 1 della legge 119 del 2022, che riguardano, rispettivamente, la ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano,

della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, e la previsione di un incremento organico non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale, nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento.

Il nuovo « modello professionale delle Forze armate » che va delineandosi attraverso la misura normativa passa, dunque, dalle attuali 150.000 unità – come inizialmente previsto dalla legge n. 244 del 2012 di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale –, a decorrere dal 1° gennaio 2034, alle 160.000 unità, a decorrere dal medesimo termine.

Nel rispetto di quanto stabilito dai principi e criteri direttivi relativi alla delega, prosegue il relatore, è previsto che dal provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli interventi realizzati entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi previsti dalla legge n. 244 del 2012.

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si rimarca come a fronte del processo di contrazione degli organici deciso dalle normative attualmente vigenti (ed in particolare dalla legge n. 244 del 2012), nell'ultimo decennio si sia registrato, in realtà, un progressivo incremento degli impegni assunti dalle Forze armate, sia in ambito nazionale che internazionale, riconducibili principalmente ad un'accresciuta complessità dello scenario globale che, per quanto applicabile ai domini tradizionali (terrestre, marittimo e aereo), rende l'attuale quadro geopolitico e geostrategico delle aree di interesse nazionale maggiormente instabile e insicuro, nonché all'ampliamento delle competenze e dei compiti in materia di difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare, oltre che al cospicuo coinvolgimento delle stesse Forze armate in eventi di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, nel quadro di un approccio alla sicurezza del Paese sempre più multidimensionale e modulare. Da questi aspetti deriva, quindi, la necessità di potenziare taluni settori professionali specialistici delle singole Forze armate, ed in particolare: per l'Esercito italiano, in relazione ai settori della sanità militare, del sostegno logistico, dell'area genio infrastrutturale, delle capacità *cyber*, chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), contrattualistica e ingegneristica; per la Marina militare, con riferimento alle operazioni militari, al *cyber*/spazio, al comparto infrastrutture/logistica, al *procurement*, alla consulenza legale e alla sanità militare; per l'Aeronautica militare, in relazione alle operazioni militari, alla sanità militare, all'*intelligence*, alla difesa aerea missilistica in-

tegrata, al traffico aereo, alla capacità *cyber*, alle aree amministrativa, dei contratti e manutentiva.

Più in dettaglio, il presente schema di decreto legislativo, composto di 4 articoli, dispone modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di rideeterminare le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (articoli 1 e 2), provvedendo altresì ad adeguare alcune tabelle del medesimo Codice e a disciplinare aspetti in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione (articolo 3), oltre che a dettare i termini per l'entrata in vigore del testo in esame e a recare norme sugli aspetti finanziari delle nuove disposizioni (articolo 4).

Nello specifico, l'articolo 1, nel disporre l'incremento di 10.000 unità dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ridetermina a 160.000 unità il « Modello professionale delle Forze armate », a decorrere dal 1° gennaio 2034.

In attuazione della delega conferita, come specificato nella relazione illustrativa, la ripartizione dell'incremento interesserà l'Esercito, per 3.700 unità aggiuntive, la Marina, per 3.250 unità aggiuntive, e l'Aeronautica, per 3.050 unità aggiuntive.

Con riferimento alle categorie ed ai ruoli del personale, l'incremento di 10.000 unità interesserà per il 23,41 per cento gli Ufficiali, per il 26,59 per cento i Sottufficiali e per il 50 per cento i Graduati e i Militari di Truppa.

Il successivo articolo 2 reca disposizioni transitorie intese a consentire un ordinato passaggio al « Modello professionale a 160.000 unità », prevedendo modifiche alla scansione temporale relativa alla graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, prevista dall'articolo 2206-*bis* del Codice dell'Ordinamento militare (comma 1, lettera *a*)), nonché all'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze Armate, di cui all'articolo 2209-*ter* del Codice (comma 1, lettera *b*)), e al regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali delle singole Forze Armate – spostandolo dal 2024 al 2033 –, ai sensi dell'articolo 2233-*bis* del Codice (comma 1, lettera *c*)).

L'articolo 3 reca disposizioni per l'adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3, relative rispettivamente all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica, allegate al Codice dell'Ordinamento militare, recanti le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in relazione al nuovo modello professionale a 160.000 unità previsto dall'articolo 1, nonché disposizioni connesse con tale adeguamento. Allo scopo di favorire il reclutamento di personale ad alta specializzazione in possesso di specifiche competenze, qualificazioni ad alta valenza tecnica e peculiari esperienze professionali, con particolare riferimento all'alimentazione dei settori *cyber* e spazio

della Difesa, sono poi disposte ulteriori modifiche alle norme del Codice riguardanti l'alimentazione straordinaria degli Ufficiali dei ruoli normali (articolo 652) e il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata (articolo 939). In particolare, vengono previste le possibilità – in caso di carenza di specifiche professionalità ad alta qualificazione – di reclutare con concorsi straordinari ufficiali in servizio permanente con il grado di capitano, in possesso di determinate lauree magistrali, nonché di titoli superiori e di esperienze professionali qualificanti indicati nel bando di concorso, nonché di reclutare ufficiali in ferma prefissata, con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione e addestramento, al fine di sopperire alla carenza di professionalità da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico.

Da ultimo, l'articolo 4, nel recare le disposizioni finali, prevede che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del ministro della Difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa (comma 1). Il medesimo articolo stabilisce altresì che le modificazioni apportate al Codice dell'ordinamento militare abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, e questo per far coincidere l'avvio del processo per il progressivo conseguimento del nuovo modello a 160.000 unità, da realizzare alla data del 1° gennaio 2034, con l'inizio dell'anno solare (comma 2). Infine, il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede se, mediante lo strumento legislativo del decreto in esame, sarà possibile intervenire, al fine di rimpinguare le dotazioni organiche, ricollocando in servizio personale attualmente in aspettativa.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO fa presente come l'Atto in disamina non potrà costituire la modalità più idonea per realizzare l'intento auspicato dal senatore Marton, ma, tuttavia, il Dicastero ha in animo di predisporre, dopo questo primo tassello normativo, ulteriori provvedimenti finalizzati all'uopo.

Tiene, inoltre, a precisare che l'Atto del Governo n. 57 rappresenta un passaggio significativo per il « sistema difesa » nazionale, provvedendo a rimuovere pregresse vischiosità che hanno comportato, in passato, una riduzione degli organici complessivi delle varie Forze armate, con ricadute ottimali anche in comparti non propriamente militari, come, peraltro, illustrato dallo stesso relatore.

Interviene, quindi, nuovamente il senatore MARTON (*M5S*) per sottolineare la circostanza per cui sarà necessario individuare anche peculiari incentivi economici al fine di invogliare giovani laureati ad alta specializzazione a scegliere la carriera militare invece di quella privata, notoriamente molto meglio remunerata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 62**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2023 (n. 56);

rilevato come esso sia finalizzato a ripartire la dotazione del fondo per le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo già autorizzati dal Parlamento, nelle misure stabilite dall'allegato 1;

atteso come l'articolo 2 del medesimo decreto disponga in ordine alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato in talune aree per ragioni correlate al permanere di una situazione di disagio ambientale e ad esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato;

rilevato altresì come le somme indicate nell'allegato 1, così come i contributi previsti per ogni singola missione, coincidano con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle deliberazioni già esaminate ed oggetto della risoluzione approvata dal Senato della Repubblica il 27 giugno 2023,

esprime parere favorevole.

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria**

**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

L'articolo 1 interviene sul caro voli, vietando la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aeree, ossia la pratica di stabilire il prezzo del biglietto in relazione al periodo del viaggio e alla vicinanza tra la data di prenotazione (o acquisto) e quella di partenza. Il divieto ricorre solo sulle rotte nazionali di collegamento con le isole, nel periodo di picco di domanda stagionale e per prezzi superiori del 200 per cento rispetto alla tariffa media del volo. Inoltre, per le medesime rotte e nel periodo di picco, viene considerata pratica commerciale scorretta la determinazione automatizzata delle tariffe attraverso profilazione *web* degli utenti o in base alla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per la prenotazione.

Con l'articolo 2, per le tratte aeree commercialmente non sostenibili e quindi soggette a oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008, si impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari, ove emerga il rischio di un sensibile rialzo dei prezzi legato alla stagionalità o ad eventi straordinari.

L'articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi. Si consente ai comuni di poter rilasciare in via sperimentale licenze taxi aggiuntive, a carattere temporaneo, della durata di 12 mesi, in favore di chi sia già titolare di licenza, che potrà affidarle a terzi anche a titolo oneroso, oppure esercitarle in proprio. Inoltre, per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto internazionale, è invece consentito incrementare il numero delle licenze permanenti, per non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea. Le nuove licenze sono rilasciate a titolo oneroso, a seguito di concorso, con l'obbligo di utilizzo di vetture a basso livello di emissioni.

L'articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, per il rimborso dei costi sostenuti dai viaggiatori e dagli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.

L'articolo 5 riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile, in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo, nell'ambito del partenariato europeo *Chips Joint Undertaking*.

L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012, per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche alle operazioni tra imprese appartenenti a un medesimo gruppo, quando queste hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea.

L'articolo 8 reca norme per il rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione nei confronti delle grandi imprese, estendendo da 5 a 10 anni il periodo considerato per far decadere un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi, in caso di delocalizzazione.

L'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi

finanziati dall’Agenzia spaziale europea (ESA) e dall’Agenzia spaziale italiana (ASI).

L’articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (*Callinectes sapidus*).

L’articolo 11 reca misure per le produzioni viticole con interventi volti a favorire le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora.

L’articolo 12 reca misure a favore dei dipendenti di Alitalia SAI Spa e di Alitalia Cityliner Spa. In particolare, si prevede una ulteriore estensione, non prorogabile, del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l’attuazione di programmi formativi cofinanziati a livello regionale.

L’articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celerazione realizzazione, il Consiglio dei ministri nomina commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell’Unità di missione « attrazione e sblocco investimenti ». Viene comunque fatta salva l’applicazione del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione.

L’articolo 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.

L’articolo 15 autorizza il Governo a dettare una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, al fine di dare attuazione al regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.

L’articolo 16 introduce una procedura semplificata e accelerata per l’approvazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, indicati nel decreto-legge n. 77 del 2021, i cui progetti sono stati già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 17 reca misure urgenti in tema di trasporto pubblico locale, relative alla ripartizione del Fondo TPL, nonché alla gestione pubblica della navigazione dei laghi Garda, Maggiore e di Como, e al completamento della linea C della metropolitana di Roma in vista delle celebrazioni del Giubileo del 2025.

L’articolo 18 reca alcune modifiche al decreto *governance* del PNRR, n. 77 del 2021, volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofi-

nanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mediante misure semplificatorie e acceleratorie.

L'articolo 19 istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale. Al Fondo possono accedere i comuni che saranno individuati, con riferimento al numero degli abitanti, da un decreto ministeriale da adottare entro il 15 ottobre prossimo.

A tale riguardo si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni che possono accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti.

L'articolo 20 esclude il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tal modo risulta soppresso il contributo annuale dovuto dagli autotrasportatori all'Autorità, che è stato sospeso più volte come misura per compensare il caro benzina.

L'articolo 21 reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni.

L'articolo 22 stabilisce che le regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali. La disposizione viene introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023 sul riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 23 apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del decreto legislativo n. 61 del 2023 (cosiddetto decreto alluvioni), per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

L'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove questo risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo.

L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cosiddetta extraprofitto) delle banche operanti nel

territorio dello Stato. L'imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. La misura è stata inviata per il parere alla Banca centrale europea, come prescritto dall'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE.

L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).

L'articolo 28 autorizza ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la copertura finanziaria, mentre l'articolo 29 dispone sull'entrata in vigore.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) interviene in relazione all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, evidenziando come vi sia anche un'altra pratica potenzialmente anticoncorrenziale messa in atto da alcune compagnie aeree, e cioè la cancellazione dei voli senza l'applicazione della carta dei diritti dei passeggeri e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista.

Sull'articolo 3, ricorda la proposta avanzata dal suo Gruppo, per rimediare alle evidenti lacune del servizio taxi, per ribadire la via maestra della tutela della concorrenza e non quella della difesa corporativa.

In relazione all'articolo 4, ritiene opportuno che la misura di rimborso prevista solo per gli incendi di luglio e agosto in Sicilia e Sardegna sia estesa anche ad altre regioni che hanno avuto analoghi eventi e relativi danni nel medesimo periodo.

Sull'articolo 8, auspica che la delocalizzazione considerata sia quella in Paesi *extra*-europei, poiché l'estensione anche alla delocalizzazione interna all'UE porrebbe problemi di compatibilità con la normativa europea.

In riferimento all'articolo 14, ritiene auspicabile che siano coinvolti nella *governance* della società Stretto di Messina anche gli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte.

Sull'articolo 19 si esprime favorevolmente all'indicazione della dimensione massima dei piccoli comuni in quelli non superiori a 3.000 abitanti, considerata l'esiguità del Fondo ivi previsto per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Chiede inoltre se sia stato acquisito il parere dell'UNCCEM.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si dichiara in favore di molti punti del provvedimento e in disaccordo su molti altri su cui si riserva la presentazione di emendamenti in sede di merito. Con particolare riferimento ai servizi portuali, richiama il tema, tuttora aperto, del Porto franco di Trieste, sul quale ribadisce la necessità che il Governo prenda una posizione volta a riaffermare il rispetto dei patti internazionali che sin dal 1947 configurano Trieste come porto franco, anche in sede europea.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) interviene sull'articolo 11, ricordando che il comparto viticolo è in sofferenza non solo per i danni derivanti dalla diffusione della peronospora, ma anche per i fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni, per cui è necessario estendere l'intervento ben oltre i limiti previsti.

Riguardo all'articolo 14, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo sulla priorità attribuita alla realizzazione del ponte sullo Stretto, ricordando che 1 miliardo è già stato speso in studi, progetti di fattibilità, penali e consulenze, e altri 12 ne serviranno per i lavori, che ritiene dovrebbero essere destinati a opere più urgenti e necessarie.

Con riferimento all'articolo 22, chiede se i siti che potranno essere oggetto di legge regionale, per il conferimento agli enti locali delle funzioni di bonifica, siano tutti i siti inquinati o solo quelli di interesse nazionale o di interesse regionale.

Si riserva di intervenire ulteriormente nel prosieguo della discussione generale.

Il relatore MATERA (*FdI*) ritiene di replicare alle questioni sollevate, nella prossima seduta, e preannuncia la presentazione di uno schema di osservazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023) 424 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che definisce una serie di misure volte a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE, prevedendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La direttiva 2012/29/UE costituisce lo strumento orizzontale principale in materia di diritti delle vittime e stabilisce, per le vittime di tutti i reati, una serie di diritti, tra cui il diritto all'informazione, il diritto all'assistenza e alla protezione in base alle esigenze individuali delle vittime, i diritti procedurali e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato al termine del procedimento penale. È applicabile dal novembre 2015 in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE), ad eccezione della Danimarca, ed è stata recepita sul piano interno dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

La revisione di cui al presente atto si focalizza su una serie di obiettivi, prefiggendosi di rispondere ai problemi individuati, nella direttiva vi-

gente, dalla relazione di valutazione adottata dalla Commissione europea il 28 giugno 2022. Gli obiettivi specifici sono cinque: un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; un allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; un accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri.

La base giuridica è individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda i « diritti delle vittime della criminalità » quale ambito di competenza dell'Unione nella cooperazione giudiziaria in materia penale. In tale ambito, l'Unione legifera mediante « norme minime », ferma restando la competenza degli « Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone ».

Con riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che esso sia rispettato poiché, affinché il riconoscimento reciproco e la cooperazione giudiziaria siano pienamente efficaci, è necessario che vi sia fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri, nei parametri di equità e giustizia dei rispettivi sistemi giudiziari. Il valore aggiunto dell'UE deriva quindi principalmente dall'agevolazione della cooperazione giudiziaria in materia penale e dalla garanzia del buon funzionamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, ma anche dalla capacità di affrontare la portata e la natura di problemi che non possono essere risolti dagli Stati membri da soli.

Il principio di proporzionalità trova riscontro, secondo la Commissione europea, nel livello di azione previsto dai sistemi giuridici nazionali, che si articola in tre soluzioni alternative per ciascuno dei cinque obiettivi specifici, dalla soluzione meno gravosa per gli Stati membri a quella più gravosa.

La valutazione d'impatto evidenzia come in ciascuno Stato membro i benefici attesi dalle modifiche proposte superino i costi previsti.

Sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, ed essa è attualmente all'esame di altre due Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE.

Passando ad esaminare più nel dettaglio le novità previste dalla proposta, si segnalano alcune delle misure introdotte al fine della realizzazione degli obiettivi specifici preposti.

Al fine di superare i problemi relativi all'accesso alle informazioni da parte delle vittime, è istituito l'obbligo per gli Stati membri di fornire una linea telefonica di assistenza alle vittime e un sito *web* con tecnologia d'avanguardia (articolo 3-*bis*).

Anche la denuncia dei reati da parte delle vittime è agevolata dall'obbligo di garantire che le vittime possano denunciare il reato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (articolo 5-*bis*). Inoltre, a favore degli immigrati irregolari, la proposta prevede che

le autorità competenti che entrino in contatto con una vittima che denuncia un reato non siano autorizzate a trasferire alle autorità responsabili della migrazione i dati personali relativi allo status delle vittime in materia di soggiorno, se tali dati sono stati raccolti in seguito alla denuncia di reato.

Al fine di assicurare parità di trattamento alle vittime vulnerabili, compresi i minori, gli articoli 8 e 9 prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per le vittime con esigenze specifiche, compreso il sostegno psicologico.

Ai fini di una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali, la presente revisione propone di istituire, nell'ambito del nuovo articolo 10-*bis*, il diritto all'assistenza presso i locali giudiziari.

Al fine di agevolare l'accesso delle vittime al risarcimento da parte dell'autore del reato, la presente revisione propone di rendere obbligatorio per gli Stati membri il pagamento anticipato alla vittima del risarcimento dovuto dall'autore del reato subito dopo la sentenza (nuovo articolo 16, paragrafo 2).

Al fine di garantire la protezione fisica delle vittime, la revisione rafforzerà l'uso delle misure di protezione, come gli ordini di protezione, aggiungendo tali misure all'elenco delle misure di protezione attualmente previste.

Infine, la Commissione europea propone di introdurre una disposizione che chiarisca il legame tra la proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime e la proposta legislativa sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica (articolo 27-*bis*). In base a questa disposizione, gli Stati membri devono attuare le misure previste dalla direttiva sui diritti delle vittime indipendentemente dagli obblighi previsti dall'altra proposta. L'obiettivo di detta disposizione è quello di garantire che gli Stati membri si assicurino di recepire pienamente entrambe le direttive e prestino particolare attenzione al recepimento di norme più specifiche in materia di vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)**

(Osservazioni alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, in sostituzione del relatore senatore Zanettin, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo

in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, già parzialmente recepita con il decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2023 (Atto del Governo n. 28, sul quale la Commissione ha espresso osservazioni non ostative il 9 marzo scorso).

Gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo, in ossequio alla previsione della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021), mirano a recepire, entro il 23 dicembre 2023, le restanti parti della direttiva, apportando le opportune modifiche al Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e al Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005).

Si tratta in particolare delle disposizioni relative alla protezione delle persone lese, anche in caso di insolvenza dell'assicuratore, a seguito di sinistri verificatesi nello Stato membro di residenza o altro Stato membro, all'armonizzazione dei massimali minimi di copertura, al rafforzamento dei controlli non discriminatori e intrusivi sui veicoli, al riconoscimento *cross-border* degli attestati di rischio, alla disciplina degli strumenti di comparazione dei prezzi e alla disciplina dei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo.

Completano lo schema di decreto in titolo gli articoli 3 e 4 recanti rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) evidenzia l'opportunità che l'obbligo di copertura assicurativa sia modulato in relazione all'effettiva circolazione, riferendosi per esempio ai veicoli di interesse storico e collezionistico presenti in strutture private o museali, o a veicoli utilizzati unicamente in periodi stagionali.

Solleva inoltre il tema della necessità di prevedere una forma assicurativa anche per l'uso dei monopattini, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città del Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 12 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 44**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**116<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Lucia Albano e Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(833) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Se-

nato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale « collegato » alla manovra di finanza pubblica. Il disegno di legge è predisposto in attuazione dell'obiettivo di riforma della professione di guida turistica, attribuito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza alla competenza del Ministero del turismo: la *milestone* per questa riforma (codice M1C3-10) prevede la definizione di uno standard nazionale di guida turistica entro il 31 dicembre 2023. Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante la disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge. Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 2 agosto scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di « collegato » del provvedimento. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nel Documento di economia e finanza 2023. Infine, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disciplina della professione di guida turistica. Il Documento di economia e finanza 2023, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 28 aprile scorso, ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del medesimo disegno di legge.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di quattordici articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, infine, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. ».

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

**(727, 524 e 801-A) Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni, concordando con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voi una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

**(571 e 607-A) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che la proposta 3.200, pur in parte analoga all'emendamento 3.15 presentato in Commissione di merito e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, non sembra presentare criticità di carattere finanziario. In ordine alle proposte 4.200 e 4.201, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari. Sull'emendamento 6.200, in parte corrispondente alla lettera *a*), numero 1, dell'emendamento 6.24, presentato in Commissione di merito e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità. Segnala che la proposta 6.201, in parte analoga all'emendamento 6.37 proposto in Commissione e con parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, non sembra presentare criticità di carattere finanziario. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni sul testo. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.200 e 4.201, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle stesse. Il parere è altresì contrario sulla proposta 6.200 per maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) si sofferma sui pareri espressi dal Governo in ordine alle proposte 4.200 e 4.201, ricordando che laddove l'Esecutivo esprima un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di un parere su emendamenti riferiti ad un disegno di legge collegato, ciò incide in modo particolare sull'esame stesso degli emendamenti nella sede di merito. Sottolinea come già la previsione del testo all'esame preveda, all'articolo 4, la possibilità di dotarsi di so-

luzioni tecniche per le finalità già previste, mentre in particolare l'emendamento 4.201 si limita a prevedere la specifica finalità del superamento del sistema dei *click day*. Analoghe considerazioni valgono altresì sulla proposta 4.200, su cui qualora il Governo ribadisca il parere contrario, comunque non si ravvisano gli elementi per il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria ALBANO interviene per ribadire come, in assenza di una idonea relazione tecnica, il parere vada confermato come contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte in rilievo.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per evidenziare forti criticità sul parere espresso dal Governo, atteso che è assai arduo considerare fattibile una relazione tecnica rispetto alla mera previsione della finalità di superare il sistema del *click day*.

La sottosegretaria ALBANO, alla luce di un'ulteriore approfondimento, rettifica il parere espresso sulle proposte 4.200 e 4.201, formulando un parere di semplice contrarietà.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a ricordare come il parere di semplice contrarietà costituisca non già un parere di contenuto politico, bensì un parere sui profili finanziari che non comporta tuttavia la procedura aggravata connessa all'articolo 81 della Costituzione, la RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.200. Esprime parere di contrarietà semplice sulle proposte 4.200 e 4.201. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione all'unanimità.

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali, il Governo dovrebbe

assicurare la compatibilità delle norme ivi previste, che limitano la possibilità per i vettori aerei di fissare liberamente le tariffe aeree, con la normativa europea di settore, in particolare con gli articoli 16 e 22 del regolamento (CE) n. 1008/2008 dell'Unione europea. In merito all'articolo 2, in materia di oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili, il Governo dovrebbe confermare, al fine di escludere l'emersione di oneri derivanti da eventuali contenziosi con le compagnie aeree, che le disposizioni proposte siano applicabili esclusivamente ai futuri bandi di gara e non ai bandi già aggiudicati. L'articolo 3 dispone un incentivo a favore dei titolari di licenze taxi e ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, fino al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dall'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel limite complessivo di 40 milioni di euro. Viene previsto inoltre che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tali misure di incentivazione possano essere prorogate sino al 31 dicembre 2026. A tale riguardo, osserva che dovrebbe essere chiarito il riparto temporale degli oneri tra le due annualità 2023 e 2024, e dovrebbe essere specificato nella disposizione il meccanismo che garantisca il rispetto del limite di spesa per ciascuna annualità. Il Governo inoltre dovrebbe precisare se gli oneri derivanti dall'eventuale proroga sono ricompresi nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro: diversamente sarebbe necessaria una apposita quantificazione e copertura per le annualità 2025 e 2026. Il Governo dovrebbe altresì assicurare che le attività amministrative e di controllo previste a carico dei comuni e delle regioni possano essere svolte con le risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei predetti enti. Per quanto concerne l'articolo 4, che istituisce un fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, appare opportuno acquisire dal Governo conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura. L'articolo 5 riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel limite di 10 milioni di euro per il 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Osserva che l'articolo non indica l'ammontare del credito d'imposta, limitandosi a prevedere che esso sia calcolato sulla base dei costi ammissibili, né contempla un meccanismo volto a bloccare gli accessi al beneficio al raggiungimento del limite di spesa. Va rilevato altresì che il rinvio pressoché integrale a una fonte normativa secondaria, quale il decreto interministeriale, dell'individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative, oltre a escludere il sindacato parlamentare, non consente di valutare la congruità delle risorse stanziare, né di garantire in sede di approvazione legislativa il rispetto del tetto di spesa. Appare pertanto necessario che siano esplicitati in norma i parametri essenziali per la determinazione del credito d'imposta e i mecca-

nismi volti a garantire il rispetto del limite di spesa. In relazione all'articolo 6, in tema di partecipazione italiana ai progetti di ricerca europei, occorre valutare l'opportunità di disporre l'esplicita riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa alla dotazione di spesa della sezione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) destinata alla cooperazione internazionale, che viene utilizzata per la copertura finanziaria, previo suo incremento tramite trasferimento di risorse dalla sezione nazionale. Per quanto riguarda l'articolo 10, recante misure urgenti nel settore della pesca volte a contrastare la diffusione della specie del cosiddetto « granchio blu », il Governo dovrebbe confermare la disponibilità delle risorse richiamate nella copertura. L'articolo 11 dispone interventi a favore delle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, nel limite di un milione di euro per l'anno 2023. Rileva che il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori reca disponibilità per sola cassa e per residui mentre non espone valori in termini di disponibilità di competenza giuridica. A tale riguardo appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo. L'articolo 12 reca disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. Con riferimento al comma 1, che prevede la proroga del trattamento di integrazione salariale dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti e informazioni sui dati utilizzati nella relazione tecnica, atteso che le relazioni tecniche relative ai due precedenti interventi riportavano valori sostanzialmente doppi sia in termini di platea dei lavoratori che di retribuzione media mensile. Il Governo dovrebbe chiarire altresì l'origine dell'ipotesi relativa alla durata del trattamento in questione, pari a 9,65 mesi a fronte dei 10 mesi previsti come limite massimo dalla norma. Occorre comunque ricordare che gli oneri in questione sono configurati come tetti di spesa, peraltro assistiti, con l'eccezione dell'onere di cui al comma 1, dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri stessi e blocco di ulteriori concessioni dei benefici, in presenza di un raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. In relazione all'articolo 13, in materia di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, andrebbe confermato che le amministrazioni coinvolte dalla norma e, in particolare, l'Unità di missione « attrazione e sblocco investimenti », possano svolgere i compiti loro assegnati nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 14, commi da 1 a 3, nel ricordare che la Società Stretto di Messina S.p.A., essendo controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve ritenersi rientrante nel conto economico delle pubbliche amministrazioni a fini della contabilità nazionale, andrebbe confermata la piena sostenibilità degli oneri che vengono posti a carico del bilancio della società per effetto delle deroghe previste dalle disposizioni in esame, con particolare riguardo al trattamento economico del proprio personale. Relativamente all'articolo 17, comma 3, andreb-

bero specificate le risorse utilizzabili per l'avvalimento da parte del Commissario della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, sulla cui operatività andrebbero forniti elementi informativi, trattandosi di un soggetto in liquidazione. Circa l'articolo 18, in tema di interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione al comma 3, con riguardo agli oneri di alloggio per le missioni ivi previste, andrebbe confermato che ogni missione di controllo sia realizzabile con un solo pernottamento. Per l'articolo 20 segnala che nei precedenti provvedimenti di sospensione del contributo dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci, le disposizioni recavano anche una apposita copertura finanziaria dell'onere. Pur se la norma in questione esclude il settore del trasporto merci dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, andrebbe chiarito se la predetta esclusione potrà avere effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'Autorità e se a fronte del passaggio delle competenze in esame al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti occorrerà prevedere una rimodulazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in capo al predetto Ministero. In merito all'articolo 23, che prevede di consentire alla Guardia di finanza di utilizzare le risorse stanziare a legislazione vigente, per l'anno 2023, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la disponibilità delle predette risorse, assicurando che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non determinino effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In relazione all'incremento della dotazione delle disponibilità del Commissario, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, segnala che l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate) sembrerebbe configurare un diritto soggettivo perfetto per i contribuenti interessati ai quali non può opporsi un limite massimo di spesa. Tale metodologia comunque risulta in linea con le stime effettuate nelle precedenti relazioni tecniche, riferite ad analoghi provvedimenti. Sarebbe comunque utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute. In particolare, la relazione tecnica in esame evidenzia la discesa dei prezzi rispetto alle previsioni ma non fornisce dati sulla quantità di energia agevolata rispetto alle previsioni: una maggiore quantità consumata rispetto alle previsioni attenuerebbe infatti i risparmi derivanti dai minori prezzi. Con riguardo all'articolo 24, che prevede la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione del 110 per cento, in relazione agli interventi sugli edifici unifamiliari, occorre avere conferma che ciò non determini la presentazione di un numero di domande ulteriori rispetto a quelle stimate al momento delle previsioni di bilancio determinando un onere ulteriore da coprire. Per quanto concerne l'articolo 26, fa presente che le maggiori entrate che deriveranno dalla misura non sono state stimate e contabilizzate, secondo la relazione tecnica, per ragioni prudenziali e che in ogni caso l'impatto sulla finanza pubblica del prov-

vedimento non potrà che essere neutrale, perlomeno in termini di saldo netto da finanziare, a prescindere dall'entità delle risorse che verranno introitate, poiché tali somme saranno comunque interamente destinate ad interventi con impatto negativo sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, il disegno complessivo dell'articolo consente di ritenere finanziariamente neutrale la misura in esame, a prescindere dall'ammontare delle risorse che saranno incassate, ma dovrebbe comportare un miglioramento dei saldi attinenti alla contabilità economica e alla cassa. A tal fine, sarebbe opportuno acquisire dati che consentano di stimare il livello di entrate che si prevede di conseguire, perlomeno in linea di massima. In merito ai possibili profili finanziari connessi a eventuali profili di incostituzionalità della disposizione (in relazione ad esempio agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per i principi di capacità contributiva e ragionevolezza del prelievo), qualora dovesse intervenire una pronuncia in tal senso dopo l'avvenuto introito e la conseguente spesa delle somme in questione, con il peggioramento dei saldi corrispondente alle risorse che dovessero essere restituite alle banche, fa rinvio alle considerazioni espresse dal Servizio del bilancio. In relazione all'articolo 28, recante le disposizioni finanziarie, occorre valutare l'opportunità di precisare che le variazioni di bilancio autorizzate dall'articolo in questione sono finalizzate specificamente all'attuazione delle norme introdotte dal decreto-legge in esame. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 71.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire le risposte del Governo ai quesiti posti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.3. Occorre inoltre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, analogo a 3.33, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49 e 3.0.1. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 3.34.

In relazione all'emendamento 3.5 (testo 2), occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria nonché, con riguardo al comma 2, l'inserimento all'ultimo periodo anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari.

Con riguardo ai subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2), appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari connessi ai subemendamenti 3.5 (testo 2)/56 e 3.5 (testo 2)/57, valutando in quest'ultimo caso l'inserimento di una clausola di neutralità e il divieto di corrispondere emolumenti. Appare necessario valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dei subemendamenti 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/22, 3.5 (testo 2)/27, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 3.3, preannuncia che il contenuto è destinato a confluire nella riformulazione dell'emendamento 9.35. Sulla proposta 3.5, evidenzia che l'esame è superato dalla presentazione della riformulazione 3.5 (testo 2).

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede al Governo di essere più chiaro nella valutazione delle proposte emendative, ravvisando l'opportunità di un accantonamento dell'esame, soprattutto alla luce dell'importanza del tema dei LEP. Risulta, in assenza di tali chiarimenti sul parere del Governo, impossibile comprendere da dove nasca l'asserito onere finanziario delle proposte, ciò pregiudicando il ruolo stesso del Parlamento nel controllo sugli effetti in termini di finanza pubblica.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), associandosi alle osservazioni del senatore Manca, richiama l'esigenza che il Governo motivi specificatamente le ragioni delle valutazioni espresse. Ricorda che l'impostazione generale data al provvedimento riconnette a questo natura ordinamentale, occorrendo allora coerenza anche nella valutazione degli emendamenti al testo del disegno di legge.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) sottolinea che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui tratta l'articolo 3, rappresenta il cuore del provvedimento, e ricorda che, in sede di esame del testo, nonostante le richieste formulate dalle opposizioni, il Governo e la maggioranza non hanno dato la possibilità di approfondire i profili di copertura finanziaria. L'esame degli emendamenti rappresenta quindi l'occasione per cercare di colmare questa lacuna, e pertanto il Governo ha l'onere di precisare le ragioni di carattere finanziario su cui è fondata la valutazione delle proposte emendative, tanto più che la Commissione di

merito ha al momento accantonato l'esame dell'articolo 3 in vista dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver rilevato che la presentazione di una riformulazione si pone in alternativa alla valutazione dei profili finanziari del testo base, richiama l'esigenza di attenersi ai limiti di competenza della Commissione bilancio.

A fronte delle richieste di chiarimenti, la sottosegretaria SAVINO precisa che sulle proposte 3.3 e 3.5 l'avviso del Governo è contrario per i profili finanziari, in assenza di una relazione tecnica necessaria ad escludere effetti negativi sulla finanza pubblica.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) fa presente che la richiesta di accantonamento dell'esame è giustificata anche dal fatto che il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione determina, nei provvedimenti collegati, l'inammissibilità dell'emendamento e quindi l'impossibilità di discuterlo. Appare pertanto opportuno, prima dell'espressione del parere, procedere ai necessari approfondimenti.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ribadisce la necessità che il Governo chiarisca le motivazioni della contrarietà espressa sugli emendamenti all'articolo 3. Richiamando ad esempio la proposta 3.3, osserva che dalla struttura dell'emendamento non sembrano emergere, anche nel confronto con il testo del provvedimento, elementi di criticità dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, soffermandosi sui profili di metodo, sottolinea che, a fronte di un emendamento che presenta oneri di carattere finanziario, in assenza di una relazione tecnica che ne assicuri la neutralità, non può che adottarsi un criterio di prudenzialità, a tutela dell'equilibrio dei conti pubblici e di salvaguardia del ruolo della Commissione bilancio.

Chiede quindi ai Commissari, prima di formulare le proprie osservazioni, di consentire al Governo di completare l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La sottosegretaria SAVINO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1 e 3.34.

In relazione all'emendamento 3.5 (testo 2), la valutazione non ostativa del Governo è subordinata ad una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) osserva che le considerazioni svolte dal Presidente, nel caso in esame, non sono condivisibili per due ragioni: in primo luogo, trattandosi di un collegato, il parere contrario

impedisce di votare l'emendamento; in secondo luogo, la copertura finanziaria rappresenta la questione cruciale del provvedimento, che rende necessario procedere agli opportuni approfondimenti istruttori.

Richiama quindi la responsabilità di tutti i commissari, sia di opposizione che di maggioranza, a consentire l'approfondimento dei profili finanziari dell'autonomia differenziata, anche in considerazione delle valutazioni critiche espresse dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dalla Commissione europea.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire le ragioni e i punti specifici che determinerebbero l'onerosità, tale da giustificare il richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Evidenzia una situazione non chiara e di grande confusione rispetto al parere formulato dal Governo, non comprendendosi quali siano i profili finanziari che determinerebbero la necessità di condizionare il parere ad una riformulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Al contrario, quanto prospettato dal Governo sembra introdurre aspetti attualmente non previsti nel testo all'esame, e di cui andrebbe chiarita la portata in termini di effetti finanziari.

Dopo un intervento incidentale del PRESIDENTE, volto a chiarire taluni aspetti della riformulazione di cui la sottosegretaria ha dato lettura, la sottosegretaria SAVINO prosegue esprimendo il parere sui subemendamenti riferiti alla proposta 3.5 (testo 2). Esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola per eventuali dichiarazioni di voto rispetto ai pareri espressi.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ribadisce che, ancor prima di esprimersi con dichiarazioni di voto, risulta imprescindibile che sia chiarito il perché siano asseriti profili di onerosità dal Governo, nonché siano chiariti gli specifici punti di eventuali oneri connessi agli emendamenti in esame, così da poter comprendere le ragioni dell'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dal Governo. Ribadisce altresì che risulta determinante chiarire ciò che risulta ordinamentale e ciò che invece si asserisce determini oneri, in modo che ci sia coerenza nel parere relativo al testo e agli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che le motivazioni della contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono connesse all'assenza di relazione tecnica sugli emendamenti in rilievo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene per formulare considerazioni fortemente critiche sulla confusione che emerge dai pareri espressi dal Governo, che rischia di delegittimare l'intero lavoro della Commissione sui profili finanziari. Ricorda l'ampia riformulazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), letta dalla sottosegretaria Savino, in cui non è stato chiarito in alcun modo quali siano i profili connessi all'onerosità sul piano finanziario. Evidenzia come procedere all'espressione del parere dinanzi all'assenza totale di elementi di chiarimento da parte del Governo sulle relative ragioni costituirebbe una forzatura che porrebbe a rischio la stessa salvaguardia dei saldi di finanza pubblica, funzione primaria di questa Commissione. Preannuncia che, in assenza di garanzie di un compiuto esame che faccia salve le prerogative del Parlamento e della Commissione bilancio, la propria forza politica si vedrà costretta ad abbandonare i lavori.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) sottolinea come sia prassi consolidata l'espressione di condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la riformulazione di emendamenti all'esame, preannunciando il proprio voto favorevole rispetto alle valutazioni espresse dal Governo.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) esprime forti preoccupazioni sulle modalità di procedere, con particolare riferimento al ricorso a una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per l'intera riscrittura sostanziale di un emendamento, senza che ne fossero chiariti i profili finanziari. Dopo aver evidenziato il carattere tecnico della funzione svolta dalla Commissione bilancio, che non deve accedere a posizioni meramente politiche, invita la Presidenza a procedere con modalità di massima prudenza, senza operare inutili forzature che rischierebbero di risultare del tutto contrarie agli interessi di un ponderato esame e agli stessi interessi del Paese.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) interviene per rilevare come, alla luce dei pareri forniti, vi siano gli elementi per procedere alla votazione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore LIRIS (*FdI*) si associa alle considerazioni del senatore Damiani, rilevando che la Commissione è nelle condizioni di esprimere il parere in rilievo.

Dopo che i senatori dell'opposizione hanno abbandonato i lavori, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.44, 3.45, 3.46, 3.48, 3.49, 3.0.1,

3.5 (testo 2)/10, 3.5 (testo 2)/11, 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33, 3.5 (testo 2)/34, 3.5 (testo 2)/36, 3.5 (testo 2)/47, 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53, 3.5 (testo 2)/54, 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59.

Sull'emendamento 3.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "Sostituire l'articolo con il seguente:

‘Art. 3.

*(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Com-

missione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

4. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 3 adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

6. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

7. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

9. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

10. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.”.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 4 alla fine. ».

Il parere risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Finanze e tesoro)**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria**

**72<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GARAVAGLIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che la fase istruttoria del disegno di legge n. 484, recante « Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle », e del disegno di legge n. 500, contenente « Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare », verrà svolta in maniera comune, senza tuttavia che il seguito dell'esame degli stessi proceda in maniera congiunta.

Informa poi che sono già pervenute alcune proposte di audizioni (Agenzia del demanio, Avvocatura dello Stato, Comune di Praia e Comune di Caorle) e sollecita i Gruppi a trasmettere alla Presidenza ulteriori richieste di soggetti da audire entro la fine della settimana corrente.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.2 e 21.1.

Comunica inoltre che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 12.0.100 e 21.100, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 12 di lunedì 18 settembre 2023.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Borghesi, oggi assente, preannuncia la presentazione di un parere favorevole, che verrà votato nella seduta di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 settembre.

Alla richiesta della senatrice TAJANI (PD-IDP) sui tempi a disposizione per la discussione e per l'espressione del parere risponde il PRESIDENTE, il quale ribadisce che la Commissione attenderà per pronun-

ciarsi la conclusione degli approfondimenti che si svolgeranno presso le Commissioni di merito e la presentazione degli emendamenti, il cui termine scade nella giornata di domani.

Interviene incidentalmente il senatore BOCCIA (*PD-IDP*), che ricorda come la sua parte politica avesse già sottoposto al Governo il tema dell'inopportunità che un decreto-legge potesse confluire in un altro decreto-legge, a maggior ragione se già molto eterogeneo per materia, anche al fine di scongiurare che tale operazione legislativa diventasse una consuetudine in Parlamento. Il riferimento è al decreto sulla rete TIM, che impegna il Ministero dell'economia per circa 2,5 miliardi e che dovrebbe trasformarsi in un emendamento al cosiddetto « decreto *Asset* », attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>. Preannunciando un intervento sul tema in Assemblea, invita il Governo a fare chiarezza sull'esistenza o meno di un piano per TIM e per la relativa rete e sul riferimento alla misura del Patrimonio destinato che ha previsto, nel 2020, l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, che potrebbe essere oggetto di uno specifico atto di sindacato ispettivo.

Il PRESIDENTE assicura che il Governo risponderà compiutamente appena possibile nelle sedi ritenute opportune.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 674****Art. 12.****12.0.100**

## I RELATORI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**« Art. 12-bis.**

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

**“Art. 147-ter.1**

*(Lista del consiglio di amministrazione)*

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei quattro quinti degli amministratori presenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al doppio del numero dei componenti da eleggere.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati

sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera *b*), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risulteranno eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi;

4) in caso di parità tra candidati si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista il numero di coloro i quali risultino confermati sia inferiore al numero di consiglieri riservato alla lista del consiglio di amministrazione uscente, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

*b*) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla predetta lista nel limite della metà più uno del totale dei componenti secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, fermo quanto previsto dall'articolo 147-*ter*, comma 3, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera *a*);

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono tratti dalla lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente nel limite della metà più uno del totale, e le altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, fermo quanto previsto dall'articolo 147-*ter*, comma 3, concorrono alla ripartizione dei restanti posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea;

*c*) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero

dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risulteranno eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, siano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

5. Nel caso in cui lo Statuto preveda la facoltà di cui all'articolo 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'emittente considera parti correlate agli effetti di cui all'articolo 2391-bis codice civile e della relativa disciplina di attuazione adottata dalla Consob anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori all'0,50 per cento del capitale, nonché le relative entità controllanti, controllate o soggette a comune controllo di questi ultimi".

2. Non si applicano gli obblighi dettati dall'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 qualora il superamento delle soglie ivi previste consegua alla maggiorazione del voto di cui al secondo comma.

3. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'articolo 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1 gennaio 2025. ».

---

## Art. 21.

### 21.100

#### I RELATORI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera b), le parole: « al risparmio e all'investimento » sono sostituite dalle seguenti: « al risparmio, all'investimento, alla piani-*

ficazione previdenziale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile; »;

2) *alla lettera c), dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito », eliminare il periodo: « e, con specifico riferimento alla lettera h-bis), d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, »;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. »;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 3 le parole: “Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca” sono sostituite con le seguenti: “Ministero dell'Istruzione e del merito” e al comma 6 le parole: “Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca” sono sostituite con le seguenti: “Ministro dell'Istruzione e del merito”; ».

2) *alla lettera b) sostituire le parole: « con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa » con le seguenti: « con qualificati soggetti che già operano da tempo nell'ambito dell'educazione finanziaria presso le scuole di tutti i gradi ».*

---

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 12 settembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 37**

*Presidenza della Vice Presidente*  
COSENZA

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,15*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA (INDIRE) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (INVALSI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 28 (FONDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 38**

*Presidenza del Presidente*  
MARTI

*Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE DELLE VIE, ITINERARI E CAMMINI (FEDER.CAMMINI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI CULTURALI)*

**Plenaria****59<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MARTI***La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **MARCHESCHI** (*FdI*) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup>, il quale introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici.

Rileva che l'intervento legislativo è volto, in particolare, a introdurre un'imposta straordinaria a carico degli intermediari finanziari, con cui rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e ridurre la pressione fiscale; a tutelare gli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre, con riferimento alle misure di contrasto al « caro voli » e al rilascio di licenze taxi agiuntive; a incentivare gli investimenti in ricerca e in altri ambiti strategici.

Con specifico riferimento agli aspetti di competenza della 7<sup>a</sup> Commissione, segnala che l'articolo 5, ai commi 1-6 e 11, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti sino al 31 dicembre 2027. Il limite di spesa è pari a 10 milioni di euro per il 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.

L'articolo 5, commi da 7 a 10, nell'istituire il Comitato tecnico permanente per la microelettronica (con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori), stabilisce che esso è composto, fra l'altro, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking.

Inoltre, l'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le

opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere *d*), *f*) e *g*), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche. Ricorda in proposito che l'articolo 142, al comma 1, stabilisce, fra l'altro, che si considerano di interesse paesaggistico e che sono conseguentemente sottoposte alle disposizioni del Codice sui beni paesaggistici: le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole (lettera *d*)); i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera *f*)); i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (lettera *g*)).

Come evidenzia la relazione illustrativa, la finalità dell'articolo in esame è quello di promuovere ambiti in cui la ricerca scientifica italiana risulta particolarmente avanzata, ovvero lo spazio e l'aerospazio.

Rileva infine che l'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano (sono tali quelli che superano il valore di un miliardo di euro). Ai fini della loro celere realizzazione, il Consiglio dei ministri nomina commissari straordinari cui è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, salve eccezioni esplicitamente elencate. Per quanto di specifico interesse, si prevede che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma di investimento dichiarato di preminente interesse strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica è rilasciata dal commissario straordinario, in esito ad apposita conferenza di servizi semplificata, convocata dal medesimo commissario, a cui partecipano tutte le amministrazioni competenti, comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, oltre che quelle competenti in materia di salute e di pubblica incolumità dei cittadini.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, su invito del PRESIDENTE, il relatore MARCHESCHI (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha preannunciato il voto contrario del proprio Gruppo, poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2570 del centro di responsabilità « Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali » dello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 65)**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra l'atto del Governo in titolo, il quale, composto di tre articoli, reca la proposta di ripartizione, per l'anno finanziario 2023, dello stanziamento di 36.915.050 euro – destinato alla erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero della cultura – tra i due seguenti gruppi di organismi: enti e progetti inseriti nella Tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e confermati nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001, ai quali è destinata la somma di 25.263.263,89 euro; istituzioni culturali indicate nella Tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001, alle quali è destinata la restante somma di 11.651.786,11 euro.

La somma di 36.915.050 euro, come accennato, è iscritta sul capitolo 2570 del centro di responsabilità 17 – direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali.

Il relatore osserva che non si registrano variazioni rispetto alla somma stanziata per il 2022.

Rispetto alla somma stanziata per il 2021, si è invece registrato, dal 2022, un incremento dell'importo complessivo destinato al riparto in esame pari ad oltre il 39 per cento.

La Direzione generale, nella proposta di riparto sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari, suggerisce di attenersi, per l'anno 2023, ai criteri adottati per l'anno 2022. Propone pertanto di assegnare ai beneficiari una quota dell'importo complessivo identica al contributo dello scorso anno.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, concede la parola al relatore per l'espressione del parere sul provvedimento in esame.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) propone di esprimere un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 65 è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE prende atto con favore che la Commissione si è espressa all'unanimità.

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 66)**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia (n. 67)**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore MELCHIORRE (*Fdl*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, i quali recano rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Emilia-Romagna e Puglia.

Ricorda, anzitutto, che il suddetto Fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Le risorse del Fondo sono dirette alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal ministro, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione.

Richiama il programma relativo agli anni 2019 e 2020, adottato con decreto ministeriale 4 giugno 2019, il quale disponeva la programmazione delle risorse per un totale complessivo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Fa menzione, quindi, del programma triennale 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021. Tale provvedimento reca l'approvazione del programma delle risorse per un totale complessivo di 264 milioni di euro, di cui 40 nel 2021, 78 nel 2022 e 146 nel 2023.

Passa, indi, a dar conto dei due schemi di decreto in esame.

Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 66, evidenzia che esso propone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020, relativamente alla regione Emilia-Romagna per un importo complessivo di poco meno di due milioni di euro (1.762.266,83 euro). In particolare, si propone una riduzione dell'originario stanziamento (pari a 2,1 milioni di euro) destinato ai lavori di consolidamento, restauro, adeguamento funzionale e sismico per la realizzazione dei nuovi uffici del Ministero della cultura presso l'ex Convento della SS. Annunziata in Bologna, tenuto conto che per tale finalità – come è precisato nella documentazione governativa trasmessa – sono stati messi a disposizione altri finanziamenti. L'importo oggetto di rimodulazione con il provvedimento in esame è ora destinato a tre distinti interventi: attività di restauro, consolidamento e completamento dei lavori sulla facciata e sul lato nord della chiesa del

S.S. Salvatore; restauro e miglioramento sismico di Villa Torlonia di S. Mauro Pascoli (in provincia di Forlì-Cesena); opere di completamento e rifunzionalizzazione di Campo Fossoli in Carpi (in provincia di Modena).

Precisa che lo schema di decreto ministeriale in esame, come del resto anche quello riferito alla rimodulazione che interessa la regione Puglia, è corredato di ampia documentazione, con cui è possibile ricostruire l'*iter* amministrativo seguito. Al riguardo, segnala che già nel febbraio 2022 il Comitato tecnico-scientifico per le belle arti aveva espresso parere favorevole alla rimodulazione dell'intero importo destinato all'ex Convento SS. Annunziata ai tre interventi da ultimo richiamati. Ricorda che, tuttavia, la procedura, allora avviata, non si concluse tempestivamente, essendo stata nel frattempo rilevata – a seguito di verifiche contabili circa la disponibilità delle risorse per l'annualità 2019 dovuta all'esercizio dei fondi negli esercizi precedenti – l'esigenza di rettificare l'importo da rimodulare (che avrebbe dovuto essere pari a 1.762.267, e non a 2,1 milioni di euro). Ciò ha reso necessario un nuovo parere del medesimo Comitato tecnico, effettivamente espresso in data 9 marzo 2023.

Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 67, pone in evidenza che esso dispone una rimodulazione – senza oneri aggiuntivi – delle risorse del programma relativo alle annualità 2021-2023, relativamente alla regione Puglia, per un importo complessivo di euro 230.000. Si propone, nello specifico, una rimodulazione dell'originario stanziamento, pari ad un milione di euro, destinato alle Opere di restauro e valorizzazione funzionale dell'Antiquarium e del Parco archeologico di Canne della Battaglia in Barletta (BAT).

In virtù della rimodulazione in oggetto, la medesima somma di 230.000 euro viene destinata al completamento dei lavori di allestimento del Museo archeologico nazionale « Matteo Sansone » di Mattinata (FG).

Al riguardo, fa presente che, a seguito di un'interlocuzione tra l'Ufficio di segreteria della Commissione e l'Ufficio legislativo del ministero, risulta che la riduzione dello stanziamento originario è motivato dalla presenza di ulteriori risorse destinate ad interventi di riqualificazione dell'Antiquarium e del Parco archeologico di Canne della Battaglia. Conclude formulando una proposta di parere favorevole su entrambi gli atti in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito chiarimenti alla senatrice RANDO (*PD-IDP*), preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, avverte che si passerà innanzitutto alla votazione del parere favorevole sull'atto del Governo n. 66.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 66, che risulta approvata.

Constatato che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 67 è indi posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva con favore che su entrambe le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria**

**110<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente ZAFFINI informa circa la presentazione degli emendamenti 3.73 (testo 2) e 3.107, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario GEMMATO formula parere contrario su tutti gli emendamenti, eccettuate le proposte 2.4, 3.71, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.107, 3.99 e 5.1, sulle quali il parere è favorevole. Il parere è inoltre favorevole, subordinatamente a specifiche formulazioni, sugli emendamenti 1.7 e 3.36. Esprime infine contrarietà su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il relatore BERRINO (*FdI*) si esprime in senso analogo.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che è respinto.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 1.2.

Gli emendamenti identici 1.3 e 1.4 sono messi ai voti congiuntamente, risultando respinti.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) accoglie la riformulazione precedentemente proposta riguardo l'emendamento 1.7.

L'emendamento 1.7 (testo 2) – pubblicato in allegato – è quindi posto in votazione e approvato.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 1.8.

Gli identici emendamenti 1.9 e 1.10 sono messi in votazione congiuntamente e respinti.

All'esito di successive distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2 e 2.3.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 2.4.

È quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.2, le cui finalità, comuni a diverse altre proposte emendative riferite all'articolo 3, consistono nell'evitare che l'ambito di indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta non comprenda il ruolo delle Regioni nella gestione della pandemia.

Posto in votazione, l'emendamento 3.2 è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

L'emendamento 3.8 è posto in votazione limitatamente alla prima parte, congiuntamente all'emendamento 3.9, che risulta identico.

La Commissione respinge quindi le proposte.

Successivamente è messa ai voti e respinta la seconda parte dell'emendamento 3.8.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22, nonché gli identici 3.23 e 3.24, posti in votazione congiuntamente.

Gli identici emendamenti 3.25 e 3.26 sono a loro volta messi in votazione congiuntamente e respinti.

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.27.

Sull'emendamento 3.28 ha la parola la senatrice SIRONI (*M5S*), la quale richiama l'attenzione sull'opportunità di accertamenti in merito all'incidenza dell'inquinamento da particolato sulla diffusione e sulla gravità del COVID-19, particolarmente al fine di predisporre un adeguato piano di prevenzione.

Il presidente ZAFFINI rammenta i pareri contrari già espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo. Suggestisce pertanto di valutare la possibilità di trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario GEMMATO, pur esprimendo apprezzamento riguardo lo spirito dell'emendamento, osserva l'incongruità del tipo di indagine proposto rispetto alla natura di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

La senatrice PIRRO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.28, che, posto ai voti, è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.

L'emendamento 3.36 è riformulato dalla senatrice GUIDOLIN (*M5S*) in un testo 2 (pubblicato in allegato), sulla base di quanto precedentemente proposto dal rappresentante del Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.36 (testo 2) è approvato.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 e 3.56.

Gli emendamenti identici 3.57 e 3.58 sono messi in votazione congiuntamente e respinti.

In esito a successive e distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69 e 3.70.

L'emendamento 3.71, posto in votazione, è accolto. Risulta di conseguenza precluso l'emendamento 3.72.

Sono poi messi congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 3.73 (testo 2), 3.74, 3.75 e 3.76, i quali risultano respinti.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 3.77.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.78, 3.79, 3.80, 3.81 e 3.107 sono approvati. È conseguentemente precluso l'emendamento 3.82.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.83, 3.84 e 3.85. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.86.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95 e 3.96.

Gli identici emendamenti 3.97 e 3.98, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.

È invece approvato l'emendamento 3.99.

Successivamente è respinto 3.100.

Gli identici emendamenti 3.101 e 3.102, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.

Con votazioni successive sono poi respinti gli emendamenti 3.103, 3.104, 3.105 e 3.106.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, è approvato.

In esito a successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il presidente ZAFFINI avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà non appena saranno disponibili i pareri delle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> sugli emendamenti approvati. La Commissione procederà quindi alla trattazione degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**

(Parere alle Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene in riferimento all'articolo 12 del decreto-legge n. 104, rilevando criticamente l'insufficienza delle misure relative alla cassa integrazione del personale della preesistente società Alitalia. Questo è ulteriormente penalizzato dall'insoddisfacente formulazione del testo, che può precludere il pensionamento anche di soggetti che pure avevano già maturato i requisiti necessari. Segnala inoltre l'opportunità di misure per agevolare l'assunzione del medesimo personale nelle compagnie aeree di recente costituzione.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), preso atto dei rilievi della senatrice Pirro, chiede di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Constatata la mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZAFFINI dispone il rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)**

(Parere alle Commissioni 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il presidente ZAFFINI ribadisce l'intenzione di concordare con il Ministro della salute un intervento in Commissione relativo ai profili di competenza dell'Atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 790

### Art. 1.

#### 1.7 (testo 2)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO

*Al comma 1, sostituire le parole: « e l'efficacia » con le seguenti: « , l'efficacia e la resilienza ».*

---

### Art. 3.

#### 3.36 (testo 2)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, LOPREIATO, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: « Stato italiano » aggiungere le seguenti: « , gli organismi dell'Unione europea ».*

---

#### 3.73 (testo 2)

ENRICO BORGHI, SBROLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera u).*

---

#### 3.107

ENRICO BORGHI, SBROLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera v).*

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di**  
**vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in**  
**materia di immigrazione**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria**

**1<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*  
DELRIO

*indi del Presidente eletto*  
DELRIO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*COSTITUZIONE DEL COMITATO*

**Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario**

Il senatore DELRIO, Presidente provvisorio, avverte che il Comitato è oggi convocato per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, mediante l'elezione del Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 settembre 1993, n. 388, istitutiva del Comitato, nonché dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento interno del Comitato approvato il 28 luglio 1999.

Ricorda che il Comitato, convocato per procedere alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, funziona esclusivamente come seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

Ricorda altresì che, ove necessario, si farà riferimento per l'elezione del Presidente – secondo una prassi consolidata – alle norme del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto Regolamento applicato dalla Presidenza uscente.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati, invita la deputata Scarpa a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio.

Ricorda, infine, che alla votazione possono partecipare solo i componenti del Comitato.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, ricordando che, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come parlamentare e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

*(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).*

Il presidente provvisorio DELRIO comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	17
Votanti .....	17
Maggioranza assoluta dei voti: .....	9

*Hanno ottenuto voti:*

senatore Delrio .....	16
Schede bianche .....	1

Il presidente DELRIO, assunta la presidenza, rivolge a tutti i componenti parole di ringraziamento per l'avvenuta elezione.

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, risultano eletti rispettivamente Vice Presidente e Segretario coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è proclamato eletto l'anziano come parlamentare e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

*(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).*

Il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Vice Presidente:

Presenti .....	17
Votanti .....	17

*Hanno ottenuto voti:*

senatrice Bizzotto .....	10
senatore De Cristofaro .....	5
Schede bianche .....	2

Proclama eletta Vice Presidente la senatrice Bizzotto.

Il PRESIDENTE comunica, quindi, il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario:

Presenti .....	17
Votanti .....	17

*Hanno ottenuto voti:*

senatore Gelmetti .....	9
onorevole Scarpa .....	5
Schede bianche .....	3

Proclama eletto Segretario il senatore Gelmetti.

Il PRESIDENTE, nell'intendimento di dare immediato impulso ai lavori del Comitato, invita ciascun Gruppo a designare tempestivamente il proprio rappresentante, in modo da poter riunire quanto prima l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERINI**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo**

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo.

Giampiero MASSOLO, Presidente dell'ISPI, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'AZ*) e il deputato Ettore ROSATO (*A-IV-RE*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Giovanni BOMBARDIERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Stefania ASCARI (M5S), Andrea OR-

LANDO (*PD-IDP*), Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*), Francesco GALLO (*Misto*), Alfredo ANTONIOZZI (*FdI*) e i senatori Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e Salvatore SALLEMI (*FdI*).

Giovanni BOMBARDIERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria* risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
COLOSIMO

*La seduta inizia alle ore 19,10.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

### **Esame del documento in memoria di Padre Giuseppe Puglisi**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra la proposta di pubblicazione di atti e documenti in occasione del trentesimo anniversario dell'omicidio di don Giuseppe Puglisi. Specifica che, come convenuto unanimemente nell'Ufficio di presidenza del 3 agosto scorso, in occasione di tale ricorrenza, si è inteso rendere omaggio alla memoria di padre Puglisi con la pubblicazione, a cura della Commissione, di atti giudiziari e di alcuni documenti particolarmente rappresentativi dell'opera del sacerdote.

Intervengono per formulare osservazioni il senatore Walter VERINI (*PD*) e il deputato Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*).

La Commissione approva all'unanimità il documento.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che la pubblicazione sarà inserita nei Documenti parlamentari « *Relazioni e documenti di Commissioni parlamentari (bicamerali) di inchiesta* » come DOC XXIII n. 1.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che, riguardo alle verifiche in materia di formazione delle liste elettorali, sono state trasmesse alla Commissione sei liste provvisorie per le elezioni del consiglio comunale di Foggia da parte di Forza Italia, Fratelli d'Italia, nonché delle quattro liste civiche a sostegno della candidatura di Nunzio Angiola e, da parte di Fratelli d'Italia, anche le liste provvisorie per le candidature alle elezioni provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano.

Informa che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dottor Giovanni Melillo, ha comunicato l'esito negativo delle verifiche in riferimento ai candidati di cui alle liste citate.

Intervengono per formulare osservazioni i senatori Walter VERINI (*PD*) e Salvatore SALLEMI (*FdI*) e i deputati Pietro PITTALIS (*FI*), Debora SERRACCHIANI (*PD*), Federico CAFIERO DE RAHO (*M5S*) e Anastasio CARRÀ (*Lega*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, anticipa che nelle prossime sedute dell'ufficio di presidenza si discuterà del programma dei lavori tenendo conto delle proposte pervenute dai gruppi.

Intervengono per formulare osservazioni il senatore Walter VERINI (*PD*) e il deputato Andrea ORLANDO (*PD*) ai quali risponde Chiara COLOSIMO, *presidente*.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica infine che le consulenti a tempo pieno Giuliana Merola e Barbara Zuin, magistrato, hanno ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione dal Consiglio superiore della magistratura con comunicazione pervenuta in data 9 agosto 2023.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri**  
**illeciti ambientali e agroalimentari**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente provvisoria*

RANDO

*indi del Presidente eletto*

MORRONE

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

**Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari**

Vincenza RANDO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori il senatore Manfredi Potenti e il deputato Marco Sarracino, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: ..... 35

Maggioranza assoluta dei componenti: ..... 19

*Hanno ottenuto voti:*

Morrone ..... 20

Rando ..... 1

Schede bianche ..... 13

Schede nulle ..... 1

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Jacopo Morrone e lo invita ad assumere la presidenza.

Jacopo MORRONE, *presidente*, indice quindi la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 35

*Hanno ottenuto voti:*

Gerolamo Cangiani .....	19
Francesco Emilio Borrelli .....	10
Schede bianche .....	4
Schede nulle .....	2

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione i deputati Francesco Emilio Borrelli e Gerolamo Cangiani.

Comunica altresì il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: ..... 35

*Hanno ottenuto voti:*

Dario Iaia .....	19
Marco Simiani .....	12
Schede bianche .....	3
Schede nulle .....	1

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione i deputati Dario Iaia e Marco Simiani.

Jacopo MORRONE, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione, invita infine i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento  
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 12 settembre 2023

**Plenaria**

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MAGNI**

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario.

**Seguito dell'esame degli indirizzi di indagine della Commissione**

Il PRESIDENTE pone in votazione il documento di indirizzo sull'attività di inchiesta che è stato discusso in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La Commissione approva all'unanimità.*

**Prospettive di intervento conseguenti all'incidente di Brandizzo**

Il PRESIDENTE introduce l'esame dei punti salienti che auspicabilmente potranno trovare spazio in un atto di indirizzo che sarà posto all'esame dell'Assemblea del Senato nella giornata di domani, precisando che rispetto ai contenuti e agli impegni discussi al documento dall'Ufficio di Presidenza tenutosi la settimana scorsa, la senatrice Mancini e la senatrice Naturale hanno già fatto conoscere alcune proposte modificative nonché ulteriori ipotesi di approfondimento.

Le senatrici MANCINI (*FdI*) e NATURALE (*M5S*) illustrano le rispettive proposte.

Intervengono altresì, per illustrare ulteriori proposte e per svolgere considerazioni, i senatori DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), CAMUSSO (*PD-IDP*), MAZZELLA (*M5S*), MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*).

A tutti rende precisazioni il PRESIDENTE.

Sull'individuazione di alcuni punti condivisi all'unanimità che potranno confluire nel testo di una mozione unitaria che introdurrà i lavori dell'Assemblea nella giornata di domani, secondo quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, conviene l'intera Commissione.

Il PRESIDENTE rivolge parole di ringraziamento a tutti i componenti della Commissione che hanno partecipato con spirito costruttivo alla predisposizione di due testi che potranno l'uno favorire il posizionamento unanime delle forze politiche in Assemblea sull'emergenza della mortalità sui luoghi di lavoro; l'altro delineare una prospettiva di intervento di questa Commissione inquirente sui problemi strutturali della sicurezza sul lavoro nel nostro Paese.

*La seduta termina alle ore 13,30.*





